COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 161

Disegno di legge (*Esame degli articoli*):

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175) 161

PRESIDENTE 161, 165, 166, 168
GUI, *Relatore per la maggioranza.* 162, 164, 166, 167, 168, 170
BELLUCCI 162
MUSSINI 162
GATTO 162, 168, 169
GRIFONE, *Relatore di minoranza* 162
CREMASCHI OLINDO 163, 169
CIMENTI 163
GORINI 163, 169
DAL POZZO 163
FORA 163
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 164, 170, 171
MARABINI 166
CALCAGNO 167
SAMPIETRO GIOVANNI 167, 168, 170
TRUZZI 167
MARENGHI 169

La seduta comincia alle 21,55.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico la sostituzione degli onorevoli Giuntoli Grazia, Scappini Remo, Pino Antonino, Gallo Elisabetta, Calasso Giuseppe, Di Donato Antonio, Amicone Ferdinando, rispettivamente con gli onorevoli Storchi Ferdinando, Bianco Michele, Pelosi Filippo, Bottonelli Giovanni, Ricci Giuseppe, Torretta Federico, D'Agostino Angelo.

Esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Camera ha rinviato alla Commissione, secondo l'articolo 85 del nostro Regolamento, l'esame degli articoli 13 e seguenti fino alle disposizioni finali e transitorie eccetto gli articoli 15, 18° e 32-*ter*. Gli articoli 15 e 18 sono stati già discussi in Aula, mentre l'articolo 32-*ter* e le disposizioni finali non sono state discusse.

La Camera ha già iniziato l 'esame dell'articolo 13 del disegno di legge: anche la maggior parte degli emendamenti è già stata svolta.

La formulazione dell'articolo 13 nel testo della Commissione era la seguente:

(*Insufficienza della capacità lavorativa*).

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica, per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, o anche altrimenti secondo gli usi locali, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

Poiché sono stato relatore di questa legge in Assemblea, comunico alla Commissione di aver nominato correlatore l'onorevole Gui, per evidenti ragioni di opportunità.

L'onorevole Gui ha facoltà di parlare.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Se i colleghi mi permettono, ricordo che la discussione in Assemblea sull'articolo 13, concluso lo svolgimento degli emendamenti, si è fermata allorché si trattava di precisare l'emendamento Casoni-Benvenuti, che propone lo stralcio in determinati casi di insufficienza di capacità lavorativa. Nella presentazione di quell'emendamento gli onorevoli Benvenuti e Casoni non si sono trovati d'accordo nella formulazione precisa ed allora, proprio a quel punto, fu sospesa la nostra discussione in Aula con l'intesa che gli onorevoli Casoni e Benvenuti avrebbero trovato una formulazione concordata.

Gli onorevoli Benvenuti e Casoni hanno concordato questa formulazione, che quindi sostituisce il testo dell'emendamento presentato a suo tempo ed è del seguente tenore:

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna a fine contratto della parte del podere che risulti esuberante, per concederla in affitto a famiglia di coltivatori diretti ovvero ad altra famiglia mezzadrile, salvo che la famiglia colonica, per naturale sviluppo dei suoi componenti, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo.

« Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato provinciale agrario.

« In difetto di stralcio il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna totale del podere alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica per l'integrazione con parenti o affini o per naturale sviluppo dei suoi componenti si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

BELLUCCI. Ritengo che questo emendamento debba essere integrato con l'inciso del testo della Commissione: « o altrimenti secondo gli usi locali », perché la famiglia colonica è spesso composta anche dei famigli, cioè di quelle persone estranee al ceppo della famiglia ma che in essa abitualmente vivono e con essa lavorano. Così è sempre stato. Non vedo perché si debbano escludere dalla famiglia colonica, usando solo l'espressione « il naturale sviluppo », queste persone, che sarebbero estranee dal punto di vista della consanguineità.

Propongo pertanto formalmente che venga reincluso l'inciso del testo della Commissione.

MUSSINI. Non so se nella zona in cui vive il collega, « famiglio » abbia quel significato. Da noi « famiglio » è il salariato che è addetto ai lavori di stalla. Bisognerebbe intendersi sul significato del termine, di cui è evidente la derivazione da *famulus*, servo. Questo per non creare delle confusioni.

GATTO. Se ben ricordo, non molti mesi fa, davanti alla Camera si è svolta una discussione proprio per i salariati agricoli, cioè per i famigli, cui si voleva estendere la giusta causa, e quindi impedire che venissero licenziati.

Quindi, se questa è la giurisdizione che ora non ho presente sia stata o no data ai famigli, io non vedo come possano essere ritenuti parte del ceppo familiare: sono dei dipendenti fissi, ma non fanno parte della famiglia colonica. Sono perciò contrario alla loro inclusione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Stiamo deviando dalla discussione. Qui si vuole sostenere null'altro che quello che è stato sostenuto da coloro che hanno approvato l'articolo 13 nel testo della Commissione: che cioè quando vi sia un'insufficienza lavorativa della famiglia colonica, l'integrazione possa avvenire anche secondo gli usi locali. Noi proponiamo che si resti al testo della Commissione. Null'altro che questo.

Non importa fissare adesso la definizione di « famiglio », e se si debba integrare la famiglia con salariati o con elementi che, pur essendo salariati, si possono considerare membri della stessa.

CREMASCHI OLINDO. Mi sembra che noi ci inoltriamo in un problema che merita seria considerazione e che ci porta inevitabilmente verso grandi difficoltà. L'emendamento Benvenuti-Casoni considera la famiglia del colono come qualcosa di immutabile; invece sappiamo che in una famiglia di mezzadri la figlia si sposa o il figlio prende moglie; ci sono dunque delle modificazioni, mentre il terreno resta sempre quello.

Poiché nella mezzadria la mano d'opera necessaria per la conduzione del podere è a carico del mezzadro, io non vedo perché dobbiamo essere preoccupati se in una famiglia atta al lavoro una unità viene a mancare perché è morto il padre o perché un figlio si è sposato: tutti gli anni ci sono delle modificazioni. Tutti gli anni si dovrebbero vedere modifiche della famiglia in rapporto al podere.

D'altra parte, non bisogna dimenticare che lo stralcio del terreno è la cosa più grave: significa polverizzare l'unità poderale. Perché dobbiamo arrivare a spezzettare il terreno per una mancanza di una o due unità?

Quindi sono contrario a questa possibilità di arrivare allo stralcio del terreno, quando l'efficienza famigliare venga a mancare.

CIMENTI .Prendo per base proprio l'intervento dell'onorevole Cremaschi per vedere se non si possa fare il ragionamento inverso di quello che egli ha fatto. Egli si preoccupa dell'unità poderale in rapporto ai mutamenti della famiglia in diminuzione, e sostiene quindi l'integrazione di questa famiglia colonica con elementi che non sono del ceppo familiare.

Io lo prego viceversa di considerare i casi in cui c'è un aumento della famiglia, che non sta più nell'ambito del podere che attualmente coltiva. Noi verremmo ad eliminare la possibilità che una famiglia grossa possa andare in un podere adeguato al suo potenziale di lavoro, mentre reintegreremmo la famiglia, che ha una diminuzione di braccia lavorative, con altre braccia lavorative che non appartengono al ceppo familiare.

In altri termini: se una famiglia ha sette, otto, nove o dieci figli, deve rimanere in un podere la cui superficie non è adeguata al potenziale delle braccia lavorative; e invece se un podere ha una superficie lavorativa superiore al potenziale della famiglia che ivi lavora, anziché provvedere ad un eventuale cambio, in modo da dare il podere che ha una superficie maggiore ad una famiglia che ha un potenziale lavorativo più forte, noi reintegreremmo la famiglia che ha un potenziale lavorativo minore con elementi che non sono della famiglia medesima.

Prego perciò di considerare anche questo caso e non soltanto quello della deficienza di mano d'opera.

GORINI. A me sembra che l'emendamento Benvenuti-Casoni possa essere accettato. Io domando: perché se una famiglia che, per determinate ragioni, ha assottigliato il proprio numero e non ha più la forza lavorativa per provvedere alle colture del fondo, ma che d'altra parte non ha altri motivi di demerito, dovrebbe essere sfrattata?

D'altra parte, a me pare che la possibilità di stralcio venga proprio incontro a quelle che sono le necessità di lavoro nelle nostre campagne. Stralciare una parte di terreno che non può essere sufficientemente coltivata dalla famiglia, non mi pare che possa ledere i diritti di nessuno e mi sembra che una parte di questo terreno può benissimo essere affidata alla coltivazione di altre persone o di un altro ceppo familiare.

Inoltre è da notare che ad esempio nella provincia di Ferrara i poderi sono dotati di enormi fabbricati, sicché non potrà avere valore l'obiezione che la nuova famiglia immessa sul fondo non possa trovare adeguata collocazione sul fondo stesso.

Quindi, a me pare che, nell'interesse della produzione ed anche nell'interesse degli stessi lavoratori agricoli, questo emendamento possa essere accolto nella sua integrità.

DAL POZZO. Ritengo che, con questo emendamento, specie se lo consideriamo in correlazione con un altro che è stato presentato e che propone di non concedere la proroga del contratto quando la famiglia ha una mano d'opera esuberante per i lavori della terra, si voglia negare, in sostanza, la proroga alle famiglie mezzadrili.

FORA. Vorrei ricordare ai colleghi della Commissione che noi abbiamo discusso già questo problema, quando abbiamo esaminato in sede referente la legge. In quell'occasione si decise di modificare il testo originario che, all'incirca, era come quello che viene proposto dall'emendamento; cioè non vi era l'inciso che poi è stato messo. Quindi, si tratterebbe adesso di modificare una deliberazione che noi abbiamo già preso. Perché fu presa questa deliberazione? Perché a maggioranza ci persuademmo che era necessario mantenere una consuetudine secolare. L'onorevole Bellucci ha parlato di famigli. Queste persone da noi si chiamano garzoni e convivono con la famiglia integrandola; cioè non sono salariati. Si è detto pure che la famiglia mezzadrile,

ridotta per una qualsiasi ragione in modo che non abbia più una sufficiente capacità lavorativa nel fondo, non può nello spazio di un anno essere disdettata; e quindi era necessario che avesse la possibilità di integrarsi con elementi estranei.

Mi sembra strano perciò che oggi noi, con questo emendamento, si venga a distruggere tutto ciò che abbiamo deciso. Concordo perciò con quei colleghi che hanno chiesto che sia lasciato l'articolo così com'è nel testo della Commissione.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sull'emendamento dell'onorevole Benvenuti esprimo parere favorevole per le considerazioni che adesso esporrò e che, in parte, sono già state esposte da altri colleghi.

Accade effettivamente che, per il progresso tecnico, poderi una volta ampi, perché coltivati con forme più arretrate, oggi siano diventati esuberanti rispetto al potenziale lavorativo della famiglia. Va bene che una famiglia può vivere anche su un terreno più ristretto con una coltivazione più intensiva; ma succede che su poderi ampi questa famiglia oggi non ha più una sufficiente capacità lavorativa per poter lavorare il fondo. Inoltre, come ha detto il collega Gorini, si può trattare di famiglie che per altre ragioni non abbiano mai demeritato.

Ora, noi col testo precedentemente approvato dalla Commissione, offriremmo al proprietario la possibilità di escomiare queste famiglie *sic et simpliciter* perché non hanno una sufficiente capacità lavorativa e perché non possono integrarla.

La possibilità dello stralcio elimina questo pericolo, poiché il proprietario dà a quella famiglia una superficie più appropriata alle sue capacità lavorative e contemporaneamente fa intensivamente lavorare la parte esuberante da un'altra famiglia.

Altri colleghi su questo punto hanno espresso una preoccupazione nel senso che con questo emendamento noi si voglia colpire anche la esuberanza della mano d'opera. Nessuno si è mai sognato di far questo, cioè di dare la possibilità di disdetta per esuberanza di mano d'opera. A questo riguardo vi è un emendamento Concetti che è stato presentato, ma la Commissione ha già espresso il suo parere sfavorevole in Assemblea.

Circa la preoccupazione manifestata dagli onorevoli Fora e Bellucci e la proposta di inserire in questo emendamento l'inciso che si possa integrare la famiglia, prima di arrivare alla disdetta, oltre che con parenti e affini, ecc., in altri modi, la proposta che viene fatta non riguarda questo emendamento ma è un parere che vien dato, contrario ad altri emendamenti presentati, poiché nel testo della Commissione si parla anche di usi locali.

Per quanto riguarda la conservazione o meno dell'inciso « o anche altrimenti secondo gli usi locali » mi rimetto alla Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come ho già detto in Assemblea, io sono favorevole all'emendamento Casoni, tanto più che è stato ripresentato in una forma più esatta della precedente, chiarendo qualche dubbio.

Trovo che sia giusto distinguere il caso della disdetta dal caso dello stralcio. Il primo caso è certamente il più grave, poiché la famiglia viene estromessa dal fondo. Quindi le condizioni devono essere più severe perché si possa verificare la disdetta. Nel secondo caso, cioè in quello dello stralcio, la famiglia non viene privata della casa e neanche del terreno sul quale può esplicare la sua capacità lavorativa. Quindi le condizioni per lo stralcio devono essere meno severe di quelle per la disdetta.

L'emendamento risponde a questi due principî. Lo stralcio è una larga pratica che è già attuata in talune zone in cui, o per la introduzione di nuove colture industriali o di nuove colture arboree, non vi è più un rapporto adeguato fra la capacità lavorativa della famiglia e la quantità di lavoro necessaria per quel fondo.

Lo stralcio è fatto in bene ed è anche giusto perché si dice nell'emendamento che si può chiedere lo stralcio di una parte del podere per concederla in affitto a famiglia di coltivatori diretti ovvero ad altra famiglia mezzadrile. Nella prima edizione di questo emendamento si parlava di braccianti. Io francamente non sarei favorevole alla prima edizione. Poiché si tratta di insediare su questo terreno, in forma di attività, una nuova famiglia, io sono favorevole, anche per questa seconda considerazione, allo stralcio stesso.

Si è detto: come farà questa seconda famiglia mezzadrile o affittuaria che risiederà in quel fondo a poter lavorare solo in quella parte del fondo che è stata stralciata? L'obiezione bisogna prenderla in considerazione: ritengo però che essa possa superarsi, considerando che già oggi in alcune zone, ad esempio in Toscana, vi sono dei mezzadri che non risiedono stabilmente sul fondo: una forma simile potrà essere adottata per quei terreni stralciati che non siano sufficienti a contenere

permanentemente una nuova famiglia colonica.

Quindi abbiamo tutte le ragioni tecniche e tutti i motivi per ammettere questa parte dello stralcio e consacrarla nella disposizione esplicita della legge.

L'emendamento dice anche: « Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato provinciale agrario ». Io sono perplesso sul valore giuridico di questa condizione perché trattasi di parere tecnico, mentre la decisione non spetta certamente all'Ispettorato agrario in caso di controversie, bensì al giudice. Ad ogni modo, mi pare una cautela troppo affrettata il richiedere questo preventivo parere dell'Ispettorato agrario. Non vi è dubbio che non si tratta di un giudizio da parte dell'Ispettorato agrario ma di un parere tecnico che non vincolerà domani il giudice. È bene che questo punto sia fissato.

L'ultima parte riproduce il testo dell'articolo 13, senza però l'inciso « o anche altrimenti secondo gli usi locali ».

Circa l'inclusione o meno di questo inciso i pareri sono stati discordi, per cui mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nella formulazione Benvenuti-Casoni.

I seguenti emendamenti, che erano già stati svolti in Aula, decadono per assenza dei proponenti:

« *Sopprimerlo* ».

TOZZI CONDIVI.

« *Sostituirlo col seguente:*

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto ».

CONCETTI.

« *Alle parole*: scadenza del contratto, *sostituire le seguenti*: scadenza dell'anno agrario successivo a quello nel quale la insufficienza si è manifestata ».

PIERANTOZZI.

I seguenti emendamenti sono stati dai proponenti ripresentati in una nuova formulazione, che è il testo sul quale si vota, e risultano, pertanto, assorbiti:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Qualora si tratti di poderi la cui estensione ecceda la capacità lavorativa della famiglia colonica, il concedente potrà procedere allo stralcio della parte di terreno eccedente per concederlo in conduzione ad altra famiglia colonica o a braccianti. Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato provinciale agrario ».

CASONI, GASPAROLI, MARENGHI, GERMANI, BURATO, BENVENUTI, FERRARIS, BABBI.

« *Sostituirlo col seguente:*

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, a fine contratto, la riconsegna, mediante disdetta, della parte del podere che risulti esuberante, per concederla in affitto a favore di coltivatori diretti, ovvero ad altra famiglia mezzadrile.

Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato provinciale agrario.

In difetto di stralcio, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna totale del podere alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, si adegui nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data disdetta alle necessità lavorative del fondo ».

BENVENUTI.

Il seguente emendamento all'emendamento Casoni potrebbe considerarsi riferito al nuovo testo: esso, peraltro, decade per assenza del proponente:

« *Sostituire la prima parte dell'emendamento Casoni, con le parole seguenti:*

« Qualora, anche, verificandosi le integrazioni circa la efficienza della famiglia colonica, previste dal comma precedente, i poderi eccederanno la... (ecc.) ».

PASTORE.

Vi è ancora un altro emendamento degli onorevoli Miceli ed altri all'emendamento Casoni:

« *All'emendamento Casoni, sostituire alle parole*: per concederlo in conduzione ad altra famiglia colonica o a braccianti, *le parole*: per costituire un nuovo podere ».

MICELI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora procediamo alla votazione.

MARABINI. Voterò contro l'emendamento soprattutto per ciò che concerne lo stralcio, che ritengo sia una forma antieconomica e non una forma di progresso agricolo, inquantoché intralcia, non dico la penetrazione della macchina nell'agricoltura, ma anche le forme più normali del lavoro agricolo. Poi, vi è una questione fondamentale: innanzi tutto pochissimi sono i poderi che esigono lo stralcio, e mi meraviglia il fatto che proprio il proponente dello stralcio — l'onorevole Casoni — sia un proprietario delle Romagne, il quale dovrebbe sapere che nelle Romagne difficilmente si trova un podere che possa permettere di essere spezzettato per formarne due.

Ma, ancora, pensate alla possibilità che vi possa essere una crisi agraria, una crisi di prezzi (e non è questa un'ipotesi troppo lontana dalla realtà): vi sono dei poderi che difficilmente potranno reggersi, se le cose continueranno di questo passo e che indubbiamente, se dovessero essere spezzettati non potrebbero assolutamente resistere ad una ulteriore flessione dei prezzi agricoli.

Inoltre, faccio una considerazione di carattere sociale: noi sappiamo che — soprattutto nelle nostre zone — lo stralcio dà sempre luogo a conflitti fra contadini e braccianti; ciò che evidentemente non favorisce la pacificazione nelle campagne.

Per queste considerazioni, voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo degli onorevoli Benvenuti e Casoni nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Vi è un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Miceli, Grilli, Imperiale, Saccenti, Suraci, Sansone, Calasso, Pelosi, Dal Pozzo e Torretta del seguente tenore:

« *Aggiungere alla fine dell'emendamento le seguenti parole*: e dovrà contenere la dimostrazione che la famiglia colonica, già insediata nel podere, conservi un reddito residuo adeguato alle proprie necessità ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*Non è approvato*).

Votiamo ora il mantenimento dell'inciso dell'originario testo della Commissione: « o anche altrimenti secondo gli usi locali ».

(*È approvato*).

Resta inteso che questo inciso sarà inserito nel testo approvato, in sede di coordinamento.

Rimangono così assorbiti da questa votazione due emendamenti Monticelli e Gui che chiedevano la soppressione nel testo della Commissione, di quell'inciso che abbiamo testé votato.

Vi è un articolo 13-*bis* dell'onorevole Concetti:

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti esuberante rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto ».

L'onorevole Concetti non è presente e pertanto l'emendamento si intende decaduto.

Segue un articolo 13-*bis* dell'onorevole Gui:

« Qualora il mezzadro o il di lui padre abbia già coltivato direttamente con contratto di affitto il fondo, successivamente e senza interruzioni preso in mezzadria per motivi di grave necessità e anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, egli o i suoi figli possono chiedere la conversione della mezzadria in affitto alla scadenza del contratto, sempreché il concedente o i suoi figli non siano professionalmente conduttori diretti ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Mi astengo, nella mia qualità di relatore, dall'illustrare ulteriormente questo emendamento, che, del resto, avevo già illustrato in Aula e che era stato accolto dalla Commissione e dal Governo.

Devo solo far notare che è necessaria una aggiunta all'emendamento: là dove è detto: « egli o i suoi figli possono chiedere », si deve aggiungere: « entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gui, nel testo modificato dallo stesso proponente.

(*È approvato*).

Segue un articolo 13-*ter* dell'onorevole Concetti:

« In caso di divisione di un podere tra più comproprietari, ognuno di essi può chiedere,

mediante disdetta, la riconsegna della propria quota del fondo alla scadenza del contratto ».

Il proponente non è presente.

CALCAGNO. Onorevole Presidente, faccio mia questa proposta di articolo aggiuntivo dell'onorevole Concetti, unitamente a quella successiva dell'onorevole Lucifredi all'articolo 13-II:

« *Aggiungere il seguente ultimo comma*:

« La riconsegna del fondo a fine contratto, mediante disdetta, può essere comunque richiesta quando a seguito di formale atto di divisione ereditaria il fondo sia stato diviso tra più eredi ».

Come ho già detto, questi emendamenti li faccio miei riunendoli nella seguente unica formulazione:

« In caso di formale divisione di un podere fra più coeredi ognuno di essi può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna della propria quota alla scadenza del contratto ».

L'emendamento tende a consentire la possibilità, in caso che un fondo cada in eredità a diversi coeredi, che ognuno di essi possa chiedere, alla scadenza del contratto la restituzione della propria quota del fondo mediante la disdetta.

Questo è l'emendamento che aveva presentato Lucifredi, e che io ho riunito a quello di Concetti, il quale postulava anche il rilascio del fondo in caso di divisione tra più comproprietari. Questo punto l'ho soppresso nella mia nuova formulazione, in quanto poteva dar luogo ad interpretazioni tendenti ad eludere la legge: quando invece il fondo viene a essere diviso a causa di una successione ereditaria è giusto, mi pare, che ogni coerede possa richiedere alla scadenza del contratto la riconsegna della propria quota mediante la disdetta.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. In base a quale diritto si giustifica questo?

CALCAGNO. Per coltivare direttamente il fondo.

TRUZZI. Osservo che una delle ipotesi di disdetta è proprio quella che il proprietario intenda coltivare direttamente il fondo. Ora se l'ipotesi prevista dall'emendamento dell'onorevole Calcagno vuol dire che uno degli eredi può richiedere la restituzione del fondo per coltivarlo direttamente, bisogna specificare chiaramente questa condizione, o dire se in ogni caso può richiedere direttamente la riconsegna.

Possono essere quattro o cinque coeredi che lo richiedono. Mi domando: cosa vanno a fare? Se si tratta di uno, ci andrà a lavorare; ma se si tratta di più di uno, si corre il pericolo di frazionare il podere, ciò che è antieconomico, anche agli effetti della produzione; si pensi alle difficoltà di avere i locali, le stalle, gli attrezzi, ecc. È una complicazione. Non mi pare che l'emendamento si possa accogliere.

CALCAGNO. Ma quando un fondo cade in eredità, non si divide?

SAMPIETRO GIOVANNI. È inutile questo emendamento, perché il comma *b*) dell'articolo 2 già stabilisce che i proprietari hanno diritto di coltivare direttamente.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento mi pare che volesse affrontare questo caso: che quando più eredi ricevono in eredità lo stesso fondo, condotto ad esempio a mezzadria, si pone un problema di direzione, un problema di convivenza in certo modo forzata tra questi eredi nella conduzione del medesimo fondo. Quindi l'emendamento mi pare avesse un suo fondamento: lo scopo di togliere possibilità di contrasti e di favorire la soluzione di eventuali controversie interne tra gli eredi.

D'altra parte, hanno anche fondamento le considerazioni esposte, che in questo modo si favorisce una polverizzazione di questi fondi, che non è certo favorevole alla produzione.

Per queste considerazioni, che effettivamente sono piuttosto equilibrate da una parte e dall'altra, tenuto presente che quando l'erede sia coltivatore diretto ha già la possibilità secondo la legge di riavere direttamente la sua parte, pur con qualche perplessità, esprimo parere sfavorevole a questo emendamento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le considerazioni del relatore mi pare trovino una loro risposta nell'articolo 846 del codice civile. Se noi ammettiamo che il fondo non possa essere diviso perché si contravviene a quell'articolo (che ha una certa applicazione, sia pure difficile e limitata), allora è naturale che non possiamo ammettere la disdetta; ma se ammettiamo che il fondo venga diviso, mi pare che la disdetta sia inevitabile per le stesse conseguenze giuridiche del nuovo rapporto.

Perciò io pregherei il firmatario dell'emendamento di voler precisare meglio, perché non vorrei si desse così implicitamente una autorizzazione a dividere il fondo anche in contravvenzione all'articolo 846: non vorrei venisse interpretato l'articolo come un consenso alla polverizzazione del fondo, che deve trovare già una remora nell'articolo del codice civile.

Certo non mi pare possibile costringere due o tre condomini a stare insieme in comunione se non vogliono.

CALCAGNO. Si potrebbe fare richiamo all'articolo 846 del codice civile.

GATTO. Dichiaro di votare contro l'emendamento Calcagno per questa ragione: perché nell'emendamento stesso vi è una intima contraddizione logica. Non vedo il perché, nel mentre si costringe il proprietario per atto *inter vivos* a rimanere in comunione, si debba fare un trattamento diverso al comproprietario, che diviene tale, per atto *mortis causa*. Se c'è una logica nell'emendamento, il trattamento deve essere eguale nell'un caso e nell'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Calcagno.

(*Non è approvato*).

Il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi decade per assenza del proponente:

« Quando il concedente intenda vendere zone di terreno per area fabbricabile, il mezzadro che le coltiva non avrà diritto di opporsi, avrà soltanto diritto ad avere un'indennità pari alla rendita ritraibile su quelle aree, per la porzione colonica, di tutto l'anno agrario corrente ».

Passiamo all'articolo 13-II:

(*Morte del concedente*)

« In caso di morte del concedente, l'erede a fine di contratto può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo, quando intenda concederlo in affitto.

In tal caso, a parità di condizioni, il mezzadro ha diritto di essere preferito come affittuario ».

GATTO. In linea di massima sono favorevole, ma vorrei fosse chiarita la frase « a parità di condizioni », perché mi pare che essa sia un po' equivoca, presentando all'interpretazione che in questo caso particolare si apre una specie di gara per avere la terra, mentre noi abbiamo limitato l'accesso proprio per mantenere l'equo canone.

PRESIDENTE. Potremmo sopprimere l'inciso a « parità di condizioni ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'osservazione dell'onorevole Gatto ha un certo fondamento perché è vero che vi è l'equo canone, ma proprio perché esso vi è, può determinarsi una gara ad offrire di più, con la riserva mentale di ricorrere poi alla Commissione.

Mi associo comunque alla proposta di soppressione dell'inciso « a parità di condizioni ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-II testé letto, con la soppressione dell'inciso « a parità di condizioni ».

(*È approvato*).

Vi sono ora alcune proposte di articoli aggiuntivi che riguardano la stessa materia.

L'onorevole Sampietro, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Nel caso in cui il concedente non fornisca i fondi necessari per la coltivazione del podere, secondo le norme del contratto, il concessionario potrà chiedere di continuare in proprio la coltivazione di esso, pagando l'equo canone alla proprietà ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il mio emendamento vuol evitare che vi sia la possibilità, da parte del proprietario, di estromettere il mezzadro, se il proprietario ad un certo momento dichiari che non ha più fondi per continuare la società. Ciò parte dal fatto che nella mezzadria il concedente ha due figure: quella di proprietario che concede il fondo e quella di socio insieme al mezzadro. La legge contempla che, come concedente del fondo, il proprietario deve mantenere al suo posto il mezzadro, ma non contempla che debba rimanere obbligatoriamente socio del mezzadro.

Io mi prospetto il caso in cui il concedente non si rifiuta di dare il fondo, ma di continuare la società con il mezzadro. Per esempio, se un fondo richiede per la conduzione 3 milioni di capitale, può anche darsi che il proprietario non abbia più — ad un certo punto — i 3 milioni per continuare la società mezzadrile. Perciò, ammesso questo, si comprende come vi sia una via di fuga da parte del proprietario, il quale può benissimo dichiarare di non avere i fondi per continuare la società.

Naturalmente, se la questione venisse portata dinanzi al giudice, esso non può condannare il concedente ad essere perpetuamente socio del mezzadro e così il contratto si risolverebbe da sé. Noi dobbiamo allora contemplare questa possibilità, la quale può generalizzarsi, e ciò al fine di impedire una eventuale possibilità di estromissione del mezzadro.

Per questa ragione ho proposto il mio emendamento, con il quale si dà la possibilità al mezzadro di diventare fittavolo del fondo. E il mezzadro, che dichiara di continuare in proprio la gestione del fondo sotto forma di affittanza, ha il diritto di averlo, fissando un equo canone. Qualora non si accettasse questo mio emendamento, a mio parere, vi sarebbe addirittura la possibilità che la legge sulla questione della mezzadria possa essere frustrata.

GATTO. A me pare che il principio esposto in questo momento dall'onorevole Sampietro sia già stato accettato poco fa quando si è parlato del caso della morte del concedente. In questo caso noi abbiamo dato una specie di diritto di prelazione al mezzadro di diventare fittavolo; mi sembra che con l'emendamento Sampietro siamo sulla stessa linea concettuale. Non si tratta più della morte del concedente, ma della morte finanziaria dello stesso, poiché esso non ha più i fondi sufficienti per far fronte al rapporto di mezzadria. È evidente però che il mezzadro, che deve passare nella categoria del fittavolo, deve avere i capitali sufficienti.

TRUZZI. Io sono un po' perplesso. Il principio effettivamente è buono, ed è anche vero che se il proprietario fa mancare i mezzi, è difficile che il mezzadro possa andare avanti.

Vediamo però che cosa accade in pratica. Abbiamo due casi: il proprietario che non può dare i mezzi o che non vuole.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiara sempre che non può.

TRUZZI. Il mezzadro, trasformandosi in fittavolo, pagherà — si dice — l'equo canone: ma non bisogna dimenticare che in questo caso il capitale è stato conferito in parte anche da chi non può più dare i mezzi ed è logico che questo capitale dovrà essere scontato. Il proprietario ha messo la metà dei capitali ed allora potrà dire: il mezzadro che ora mi deve pagare l'affitto dovrà tener conto che io ho conferito la metà del capitale (scorte, sementi, ecc.). Ora, nella determinazione dell'equo canone, ciò rappresenta certamente una complicazione, poiché si possono creare tanti casi particolari. Da qui la mia paura che si possano creare dei casi e delle sottospecie di casi che possono portare a delle complicazioni.

SAMPIETRO GIOVANNI. La paura deve essere rappresentata dalla tremenda via di fuga di cui ho parlato.

TRUZZI. Inoltre, se il concedente dà il denaro, le sementi, gli anticrittogamici, ecc., è possibile per esempio che il proprietario non dia i mezzi per concimare e preferisca far andare in malora tutto il raccolto di uva di un vigneto? Io non sono persuaso di questo e credo che non sia possibile che il concedente faccia sì che il suo fondo non sia coltivato bene, privandolo dei mezzi di coltivazione.

Forse, la forma potrebbe essere diversa; ma così come l'emendamento è stato presentato non mi pare che sia accettabile.

MARENGHI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Sampietro. Ritengo che se il proprietario è tenuto a conferire il bestiame e a fornire il capitale circolante necessario per l'esercizio del fondo, una volta che viene meno a questo suo obbligo, il mezzadro possa benissimo chiedere il risarcimento dei danni. Ciò del resto è già stato stabilito nell'articolo 8. Perciò ritengo che il proprietario non possa, in un certo momento, dire che non dà più i capitali ed i mezzi necessari, e che, qualora ciò avvenisse, il contratto venga risolto.

Non possiamo ammettere che un proprietario possa far danno a se stesso, e conseguentemente ritengo che questo emendamento sia perfettamente inutile, perché in pratica la questione si risolve senza che sia necessario codificarla in una norma di legge.

GORINI. Desidero fare un'altra considerazione in ordine a questo emendamento. Nel contratto di mezzadria, ad esempio, il bestiame è conferito per metà dal concedente e per metà dal mezzadro. Può avvenire che il proprietario o il concedente venga a trovarsi in una critica situazione finanziaria. Allora, che cosa fa? È costretto a vendere quella parte di bestiame che è sua. Così il mezzadro, che avrebbe secondo l'emendamento diritto ad avere in affitto il fondo, si trova nella impossibilità di continuare la conduzione perché una parte, ad esempio, delle scorte vive, gli è sottratta per questa situazione particolare del proprietario. Così noi metteremmo il mezzadro in una situazione critica, in quanto egli non potrebbe continuare la conduzione del fondo.

Perciò a me pare che questo emendamento non possa essere accolto, per le conseguenze che ne possono derivare anche di carattere giudiziario.

CREMASCHI OLINDO. Le argomentazioni degli onorevoli Truzzi e Marenghi non mi hanno convinto. Si è detto che è difficile che il proprietario si metta nella condizione di non rifornire dei mezzi necessari per la conduzione del fondo il mezzadro. Se non si arriva a questa condizione, questo articolo non

ha valore. Questo articolo aggiuntivo infatti riguarda i proprietari che sono veramente negligenti e perciò mi pare necessario.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Su questo emendamento aggiuntivo vorrei fare alcune osservazioni particolari e poi una osservazione più generale.

Prima di tutto la formulazione è a mio giudizio molto incompleta e tale da suscitare gravi contrasti.

Innanzitutto, nel caso in cui il concedente non fornisca i mezzi può darsi che non possa o non voglia. Inoltre, la dizione: « non fornisca i fondi necessari » è imprecisa: in quale misura? Per quale mancanza rispetto a quello che doveva fornire? Anche per una leggera inadempienza, per una mancanza lieve rispetto a quanto stabilito dal contratto? Portiamo a questa grave sanzione del totale cambiamento del contratto anche per una prestazione leggermente manchevole rispetto a quella fissata dal contratto?

SAMPIETRO GIOVANNI. Vi è l'aggettivo « necessari ».

GUI, *Relatore per la maggioranza.* È stato poi giustamente rilevato che l'affittuario deve disporre di un certo capitale, per condurre il fondo.

Osservazione complessiva: questo articolo vuol garantire il mezzadro. Una forma di garanzia è già stata data dall'articolo 8 allorché si dice che « Il concedente, che non presti conveniente direzione tecnica e amministrativa del podere (e questo si contempla in questa ipotesi), è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ». Vi è questa sanzione del risarcimento, risarcimento che deve essere stabilito attraverso una procedura giudiziaria, come ci vorrebbe una procedura giudiziaria per poter rendere operante questo cambiamento di contratto, perché indubbiamente sorgerebbe una lite anche in questo caso. Non faccio una questione di contraddizione, ma certo la garanzia stabilita all'articolo 8 mi sembra sufficiente ed evita i gravi inconvenienti a cui darebbe luogo la formulazione di questo articolo.

Per questi motivi, esprimo parere sfavorevole a questo emendamento, pur apprezzando, naturalmente, la giusta preoccupazione che lo ha ispirato.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'onorevole Truzzi ha osservato che ben difficilmente il proprietario, non concedendo i mezzi, lascerebbe immiserire il proprio fondo, mandando magari in rovina le colture in atto.

Onorevole Truzzi, non c'è nulla da immiserire: nove mesi prima della scadenza, il proprietario manda una raccomandata e dice: per l'anno prossimo la mezzadria non esisterà più, perché io non posso più condurre il fondo inquantoché non ho i mezzi. Il mezzadro se ne deve andare, ed il proprietario cede il fondo a chi vuole ed il fondo non viene immiserito. Quindi, la sua osservazione non ha fondamento.

Circa la questione del risarcimento sollevata dall'onorevole Marenghi, ripeto che non si può chiedere alcun danno ad un proprietario che non ha più i capitali per condurre il fondo a mezzadria.

Rispondo all'altra osservazione fatta dall'onorevole Gui: può darsi che il proprietario non abbia tutti i fondi ma una parte. Qui parliamo, onorevole Gui, di fondi necessari per la conduzione. Questi debbono essere della entità totale per poter condurre la società. Non c'è possibilità di equivoco su questo punto. Si dice: si vuole garantire il mezzadro. Mi domando allora: come voi impedirete questa via di fuga se non approvate questo articolo? Domani un proprietario che ha cento poderi, manda, nove mesi prima, la dichiarazione che non ha i fondi. Tutti i mezzadri se ne debbono andare. Nessun giudice può condannare il proprietario quando questi dichiara di non avere i fondi.

CIMENTI. Cosa ne farà poi?

SAMPIETRO GIOVANNI. Li affitta. Non sappiamo che cosa farà dopo che ha mandato via il mezzadro, però gli dobbiamo dire: se tu non hai i fondi, può averli l'altra parte. Se il mezzadro non ha i fondi, non fa l'affittanza.

Penso che come cautela fondamentale di questa legge, l'emendamento occorra approvarlo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Questo emendamento avrebbe meritato una discussione più ampia di quella che possiamo fare ora. È certo che la fattispecie ipotizzata dall'onorevole Sampietro può configurare a prima vista l'ipotesi che un proprietario di un podere dichiari di non avere più i mezzi per condurlo. È un po' difficile, ma l'ipotesi che una grande azienda ad un certo momento, dica di non avere più i fondi per condurre e quindi licenzia, è una ipotesi che dovrebbe essere considerata; per quanto mi sembri più una ipotesi astratta che una ipotesi della vita concreta.

Il proprietario può avere interesse a mandar via il mezzadro, ma lo manda via oppure non sostituisce la sua conduzione diretta con una conduzione di affitto, in cui non avendo

riconosciuto questo come giusta disdetta, si trova legato a quel mezzadro. Facciamo l'ipotesi che siamo in corso di contratto. In questo caso il proprietario non ha giuridicamente alcun diritto di estromettere il mezzadro, in quanto che si tratta di un obbligo contrattuale.

Alla fine del contratto il mezzadro ha diritto alla rinnovazione del contratto stesso. L'onorevole Sampietro ammette, in fondo, con questo suo articolo, che vi sia una giusta causa, non considerata nell'articolo 2.

Noi arriviamo a questo, con la premessa giuridica all'emendamento Sampietro: che alla fine del contratto il diritto del mezzadro verrebbe impedito da una nuova causa di disdetta. E ciò mentre all'articolo 2 non è detto che si possa disdettare il mezzadro perché non si hanno i mezzi.

Che cosa succede alla fine del contratto? Qui vi è da considerare l'altra ipotesi: il concedente, il quale affitta il fondo ad un affittuario conduttore, non lo può affittare se si tratta di un solo fondo. In che posizione si trova? È stata risolta la cosa nella nostra legge? Se è stata risolta, mi pare che la mezzadria continua anche con l'affittuario.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. È proibito il subaffitto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora il mezzadro rimane mezzadro dell'affittuario che subentra al posto del concedente, quindi anche questa ipotesi dell'emendamento cade. Si è garantita la permanenza del mezzadro nel fondo, sia pure come mezzadro dell'affittuario che subentra al posto del proprietario.

La legge nostra considera come giusta causa di disdetta aver dato un fondo in affitto ad un affittuario coltivatore? No: e allora la mezzadria continua con l'affittuario. L'emendamento non sussiste più. Perché se il proprietario non ha più i mezzi, allora affitterà il fondo, ma il mezzadro non verrà estromesso.

Io ho sempre ritenuto che il fondo dato a mezzadria potesse anche darsi in affitto, e non possiamo capovolgere così facilmente la situazione a danno del mezzadro. In Umbria i fondi dati a mezzadria vengono regolarmente affittati: il mezzadro rimane mezzadro dell'affittuario.

Non è il caso del gabelloto, perché l'affittuario dei fondi condotti a mezzadria partecipa, dirige, ha una sua funzione: immette nella mezzadria la sua capacità tecnica, economica, e via dicendo. I casi pratici dimostrano che il pericolo serio prospettato nell'emendamento dell'onorevole Sampietro sia più teorico che pratico. Io trovo che c'è una serie di rimedi nelle disposizioni di legge, che rendono il pericolo molto ristretto e poco concreto.

Gli inconvenienti della situazione prospettata dall'onorevole Sampietro si possono verificare nel caso di concedenti con molti poderi. In aziende con una certa unità organica, avremo che una parte dei fondi sarà condotta a mezzadria, una parte verrà condotta in affitto: noi dovremo essere preoccupati di una ipotesi del genere, secondo la quale le forme di conduzione possono mutare nella stessa azienda da un punto all'altro. Un tale spezzettamento del fondo sarebbe tutt'altro che pratico. No, quella prospettata non sarebbe la soluzione più desiderabile, nello stesso interesse del mezzadro.

Quindi riterrei che, di fronte al pericolo astratto, le norme di diritto comune che obbligano al risarcimento dei danni nel caso di poderi condotti a mezzadria siano una sufficiente garanzia a favore del mezzadro.

Minimo sarà il margine di casi in cui il proprietario voglia danneggiare se stesso, per fare dispetto al mezzadro. Saranno casi veramente eccezionali, che dovremo prevedere in una legge apposita, con tutti gli inconvenienti e i rimedi.

Per tutti questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento Sampietro.

TRUZZI. Propongo, data anche l'ora tarda che l'esame di questo articolo aggiuntivo sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 24.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI